



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 agosto 2017
(OR. en)

11667/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0189 (COD)**

**JUSTCIV 189
CODEC 1312**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	9 agosto 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2017) 422 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che sostituisce l'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 422 final.

All.: COM(2017) 422 final



Bruxelles, 9.8.2017
COM(2017) 422 final

2017/0189 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che sostituisce l'allegato A del regolamento (UE) 2015/848
relativo alle procedure di insolvenza**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione)¹ (di seguito denominato "regolamento") è entrato in vigore il 26 giugno 2015. Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017, fatta eccezione per la parte relativa al sistema di interconnessione dei registri fallimentari nazionali, che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2019.

L'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento.

A gennaio 2017 la Repubblica di Croazia ha notificato alla Commissione le recenti modifiche della normativa nazionale sull'insolvenza che hanno introdotto nuovi tipi di procedure di insolvenza, quali la procedura di pre-insolvenza e la procedura di insolvenza dei consumatori. Contestualmente la Repubblica di Croazia ha chiesto di modificare di conseguenza l'elenco di cui all'allegato A del regolamento. A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'articolo 2, punto 4, e del considerando 9 del regolamento, le procedure nazionali rientrano nella definizione di "procedure d'insolvenza" nel contesto del regolamento solo se elencate nell'allegato A del medesimo. A conferma di ciò, il considerando 9 del regolamento recita: "È opportuno che il presente regolamento si applichi alle procedure di insolvenza che rispettano le condizioni ivi fissate, indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato. L'allegato A contiene l'elenco tassativo di tali procedure di insolvenza. [...] Le procedure di insolvenza nazionali che non figurano nell'elenco di cui all'allegato A non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento."

La Commissione ha analizzato attentamente la richiesta della Repubblica di Croazia al fine di assicurare che la notifica fosse conforme ai requisiti previsti dal regolamento.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/848.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento (UE) 2015/848 costituisce una rifusione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza. Il regolamento (UE) 2015/848 abroga il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio e tutte le sue modifiche successive. Quest'ultimo rappresenta un importante strumento di cooperazione giudiziaria in materia civile a livello dell'UE.

Per una gestione efficiente delle situazioni d'insolvenza transfrontaliere di debitori il cui centro degli interessi principali si trovi in uno Stato membro, è necessario che l'ambito di applicazione del regolamento rifuso, analogamente allo strumento attualmente in vigore, rifletta l'effettivo stato delle diverse normative nazionali sull'insolvenza. La presente proposta è intesa a garantire che l'ambito di applicazione del regolamento rifuso, al momento della sua applicazione, sia adeguato all'effettivo quadro giuridico degli Stati membri in materia di insolvenza.

¹ GUL 141 del 5.6.2015, pag. 19.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il regolamento svolge un ruolo importante a sostegno della libertà di stabilimento e della libera circolazione delle persone.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed f), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il regolamento rientra nella competenza concorrente dell'Unione europea. Esso contiene un insieme completo di norme direttamente applicabili alle procedure d'insolvenza transfrontaliere di cui all'allegato A.

La presente proposta si limita a modificare tale allegato affinché rispecchi con esattezza il contenuto delle notifiche nazionali. Tali modifiche non pregiudicano gli obblighi e le norme fissati dal regolamento.

Pertanto, fintanto che le disposizioni sostanziali del regolamento rimangono immutate, le modifiche del suo allegato A non pregiudicano l'insieme delle norme sostanziali e possono essere apportate soltanto dall'Unione e non dagli Stati membri. Di conseguenza, le modifiche di tale allegato sono una competenza esclusiva per natura e quindi non sono soggette alla verifica della sussidiarietà e alla procedura di controllo ex ante prevista dal protocollo n. 2 dei trattati, poiché nella fattispecie il principio di sussidiarietà non è applicabile.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La proposta della Commissione sostituisce l'elenco relativo alla Repubblica di Croazia figurante nell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 con un nuovo elenco che tiene conto delle informazioni notificate da tale Stato membro. Poiché l'allegato A è parte integrante del regolamento, la sua modifica può essere effettuata solo mediante la modifica legislativa del regolamento.

Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri. È pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è quindi accessibile a tutte le parti interessate.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento proposto è un regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi che seguono.

L'allegato A del regolamento può essere modificato solo con un regolamento da adottare mediante procedura legislativa ordinaria, in virtù della base giuridica applicabile al regolamento iniziale. Tale modifica deve essere proposta dalla Commissione.

La Repubblica di Croazia ha notificato alla Commissione le modifiche da apportare all'elenco di cui all'allegato A. Di conseguenza la Commissione non può far altro che proporre le modifiche da apportare all'allegato del regolamento, nella misura in cui sono conformi ai requisiti previsti dal regolamento stesso.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le modifiche proposte sono di natura puramente tecnica. Esse non comportano alcuna modifica sostanziale del regolamento. In linea con gli orientamenti per legiferare meglio della Commissione europea, non è necessaria una valutazione dell'impatto per siffatte iniziative.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a seguito della richiesta della Repubblica di Croazia di avviare la necessaria procedura legislativa, la Commissione non aveva altra scelta se non quella di soddisfare tale richiesta, nella misura in cui è conforme ai requisiti previsti dal regolamento. Il lavoro propedeutico all'adozione della presente proposta non ha richiesto nuove perizie.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che sostituisce l'allegato A del regolamento (UE) 2015/848
relativo alle procedure di insolvenza**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio² elenca le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure di insolvenza cui si applica tale regolamento.
- (2) Il 3 gennaio 2017 la Repubblica di Croazia ha notificato alla Commissione le recenti modifiche della normativa nazionale sull'insolvenza che hanno introdotto nuovi tipi di procedure di insolvenza. Tali nuove procedure di insolvenza sono coerenti con la definizione di "procedure d'insolvenza" di cui al regolamento (UE) 2015/848.
- (3) A norma degli articoli 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato A del regolamento (UE) 2015/848,

² Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato A del regolamento (UE) n. 2015/848 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente